

# **SCHEMA DI REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DI BENI COMUNALI**

**- versione provvisoria (27 marzo 2015)-**

## CAPO I - Disposizioni generali

Art. 1 (Finalità, principi e ambito di applicazione)

Art. 2 (Definizioni)

Art. 3 (Soggetti legittimati alla sottoscrizione degli accordi)

Art. 4 (Accordo di collaborazione)

Art. 5 (Interventi sugli spazi pubblici e sugli edifici)

## CAPO II - Disposizioni di carattere procedurale

Art. 6 (Proposta di accordo)

Art. 7 (Sportello unico per la partecipazione)

## CAPO III - Benefici derivanti dalla conclusione di accordi di collaborazione e forme di sostegno

Art. 8 (Esenzioni e agevolazioni in materia di canoni e tributi locali)

Art. 9 (Affiancamento nella progettazione)

Art. 10 (Risorse finanziarie a titolo di rimborso di costi sostenuti)

Art. 11 (Autofinanziamento)

Art. 12 (Agevolazioni amministrative)

## CAPO IV - Comunicazione, trasparenza e valutazione

Art. 13 (Strumenti per favorire la conoscibilità delle opportunità di collaborazione)

Art. 14 (Rendicontazione, misurazione e valutazione delle attività di collaborazione)

## CAPO V - Responsabilità e vigilanza

Art. 15 (Prevenzione dei rischi)

Art. 16 (Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità)

Art. 17 (Tentativo di conciliazione)

## CAPO VI - Disposizioni finali e transitorie

Art. 18 (Clausole interpretative)

Art. 19 (Sperimentazione)

Art. 20 (Disposizioni transitorie)

## **CAPO I - Disposizioni generali**

### **Art. 1**

#### **(Finalità, principi e ambito di applicazione)**

1. Il presente regolamento disciplina le forme di collaborazione dei cittadini con l'amministrazione per la gestione e manutenzione dei beni comunali in attuazione del principio di sussidiarietà previsto dall'art. 118 della Costituzione.

2. Le forme di collaborazione dovranno essere finalizzate al benessere individuale e collettivo ed avranno ad oggetto la cura, la manutenzione, la rigenerazione e la gestione dei beni comunali al fine di migliorarne e incentivarne la fruizione collettiva e la conservazione per le future generazioni.

3. L'attuazione del presente regolamento deve essere ispirato ai principi di trasparenza, pubblicità, legittimo affidamento, responsabilità, proporzionalità, sostenibilità e semplicità così

come si desumono dalla Costituzione, dallo Statuto comunale e dalle leggi in materia di autonomia comunale e di attività amministrativa.

4. Le disposizioni del presente regolamento si applicano nei casi in cui l'intervento dei cittadini richieda la collaborazione dell'amministrazione comunale.

5. Sono esclusi dal presente regolamento gli interventi sui beni comunali che ricadono necessariamente nell'applicazione del Codice dei contratti pubblici.

## **Art. 2 (Definizioni)**

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:

a) Beni comunali: i beni demaniali e patrimoniali di proprietà del comune, i beni collettivi gestiti dal comune, i beni privati nella disponibilità del Comune.

b) Comune o Amministrazione: il Comune di Camaiore nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative.

c) Cittadini: tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche di natura imprenditoriale o a vocazione sociale, che si attivano per la gestione e manutenzione dei beni comunali ai sensi del presente regolamento.

d) Proposta di accordo di collaborazione: la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini volta a proporre interventi di gestione e manutenzione dei beni comunali. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune.

e) Accordo di collaborazione: l'accordo, ai sensi dell'art.11 della L. 8 agosto 1990, n. 241, attraverso il quale Comune e cittadini definiscono lo specifico contenuto delle attività e degli interventi di gestione e manutenzione dei beni comunali.

f) Interventi di manutenzione: interventi materiali volti alla cura, protezione, conservazione e alla rigenerazione dei beni comunali per garantire e migliorare la loro fruibilità e qualità. Sono inclusi gli interventi di riqualificazione, recupero, trasformazione e innovazione dei beni.

g) Interventi di gestione: interventi finalizzati all'uso e riuso dei beni comunali senza uno scopo di lucro.

## **Art. 3 (Soggetti legittimati alla sottoscrizione degli accordi)**

1. Tutti i cittadini possono proporre e sottoscrivere accordi di collaborazione con l'Amministrazione comunale ai fini del presente regolamento.

2. Nel caso in cui i cittadini si attivino attraverso associazioni o altre formazioni sociali, gli accordi di collaborazione dovranno essere sottoscritti dai loro rappresentanti legali.

## **Art. 4 (Accordo di collaborazione)**

1. L'accordo di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini concordano il contenuto e le modalità di realizzazione degli interventi di gestione e manutenzione di beni comunali, nonché i benefici fiscali o di altro tipo che i cittadini stessi ricavano dalla conclusione dell'accordo.

2. Il contenuto dell'accordo varia in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione. L'accordo dovrà definire in particolare:

a) gli obiettivi e l'oggetto della collaborazione;

- b) la durata della collaborazione, comprese le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
  - c) le attività che dovranno essere svolte, il ruolo e i reciproci impegni dei soggetti coinvolti, i requisiti e i limiti di intervento;
  - d) le caratteristiche delle coperture assicurative che i soggetti privati stipulanti sono tenuti a possedere durante l'intera fase di esecuzione dell'accordo;
  - e) le modalità di fruizione collettiva dei beni comunali oggetto dell'accordo;
  - f) le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati;
  - g) le modalità di supporto messe a disposizione dal Comune, modulate in relazione al valore aggiunto che la collaborazione è potenzialmente in grado di generare;
  - h) le misure di pubblicità dell'accordo;
  - i) l'eventuale partecipazione del personale comunale nell'attuazione dell'accordo;
3. L'accordo di collaborazione potrà prevedere atti di mecenatismo che potranno dar luogo a specifiche discipline nell'ambito dell'accordo stesso

## **Art. 5 (Interventi sugli spazi pubblici e sugli edifici)**

1. La collaborazione con i cittadini può prevedere differenti livelli di intensità dell'intervento condiviso sugli spazi pubblici e sugli edifici, ed in particolare: la cura occasionale, la cura costante e continuativa, la gestione condivisa e la rigenerazione.
2. I cittadini possono realizzare interventi, a carattere occasionale o continuativo, di cura o di gestione condivisa degli spazi pubblici e degli edifici periodicamente individuati dall'amministrazione o proposti dai cittadini attivi. L'intervento è finalizzato a:
  - integrare o migliorare gli standard manutentivi garantiti dal Comune o migliorare la vivibilità e la qualità degli spazi;
  - assicurare la fruibilità collettiva di spazi pubblici o edifici non inseriti nei programmi comunali di manutenzione.
3. Possono altresì realizzare interventi, tecnici o finanziari, di riqualificazione di spazi pubblici e di edifici.

## **CAPO II - Disposizioni di carattere procedurale**

### **Art. 6 (Proposta di accordo)**

1. La proposta di accordo di collaborazione deve essere presentata allo Sportello unico per la partecipazione di cui al successivo art. 7. La proposta deve contenere tutti gli elementi utili per valutare l'accogliibilità della proposta. Nel caso la documentazione sia insufficiente lo Sportello unico collabora coi proponenti ai fini del completamento della proposta.
2. Lo Sportello unico, dopo aver compiuto una prima istruttoria della proposta, invia la documentazione agli uffici competenti per materia ovvero convoca una conferenza di servizi interna. Se la proposta non può essere accolta l'ufficio competente per materia comunica con atto motivato allo Sportello unico la propria decisione. Lo Sportello unico trasmette immediatamente la decisione negativa ai proponenti.
3. Nel caso in cui vi siano più proposte riguardanti un medesimo bene comune, tra loro non integrabili, la scelta della proposta da sottoscrivere viene effettuata mediante procedure di tipo partecipativo.

4. Nel caso in cui la proposta possa essere accolta l'ufficio competente comunica la decisione allo Sportello unico che convoca i cittadini interessati per avviare la stesura dei contenuti dell'accordo.
5. La proposta di accordo può essere formulata in risposta ad una sollecitazione dell'amministrazione ovvero essere presentata dai cittadini spontaneamente, negli ambiti previsti dal presente regolamento. La sollecitazione consiste in una comunicazione mediante la quale il Comune invita i cittadini, singoli o associati, ad attivarsi per la cura o riqualificazione di uno o più beni di proprietà pubblica. Nel caso invece di proposta di accordo ad iniziativa di parte, la struttura deputata alla gestione della proposta di collaborazione comunica al proponente il tempo necessario alla conclusione dell'iter istruttorio in relazione alla complessità dell'intervento e alla completezza degli elementi conoscitivi forniti. La struttura comunica altresì l'elenco delle altre strutture che, in relazione al contenuto della proposta, coinvolgerà nell'istruttoria.
5. Sono disposte adeguate forme di pubblicità della proposta di accordo, al fine di acquisire, da parte di tutti i soggetti interessati, entro i termini indicati, osservazioni utili alla valutazione degli interessi coinvolti o a far emergere gli eventuali effetti pregiudizievoli della proposta stessa ovvero ulteriori contributi o apporti.
6. La proposta di accordo viene sottoposta alla valutazione tecnica degli uffici e dei gestori dei servizi pubblici coinvolti.
7. La struttura predispone, sulla base delle valutazioni tecniche e di opportunità acquisite, gli atti necessari a rendere operativa la collaborazione e li propone al dirigente dell'ufficio o degli uffici competenti per materia.
8. Qualora ritenga che non sussistano le condizioni tecniche o di opportunità per procedere, la struttura lo comunica al richiedente illustrandone le motivazioni e ne informa gli uffici e le istanze politiche coinvolti nell'istruttoria.
9. La proposta di accordo che determini modifiche sostanziali allo stato dei luoghi o alla destinazione d'uso degli spazi pubblici è sottoposta al vaglio preliminare della Giunta.
10. In caso di esito favorevole dell'istruttoria, l'iter amministrativo si conclude con la sottoscrizione dell'accordo di collaborazione, che rientra tra le competenze gestionali del dirigente.

#### **Art. 7**

##### **(Sportello unico per la partecipazione)**

1. Al fine di semplificare la relazione con i cittadini, il Comune individua nello Sportello unico per la partecipazione, istituito presso l'Ufficio Affari generali, la struttura deputata alla gestione delle proposte di collaborazione. Lo Sportello costituisce l'interfaccia dell'Amministrazione comunale sia verso l'interno sia verso l'esterno. Esso garantisce lo scambio di informazioni tra i vari uffici coinvolti nei procedimenti di approvazione e monitoraggio degli interventi oggetto di accordo. Allo stesso tempo, lo Sportello mantiene l'elenco degli interventi approvati o in corso di approvazione e ne cura il coordinamento in modo da evitare sovrapposizioni di attività su uno stesso bene. Inoltre, lo Sportello fornisce ai cittadini che presentino un'apposita istanza, anche in via informale, tutte le informazioni che essi ritengano utili alla presentazione di un progetto di intervento o al compimento di un'attività di gestione o manutenzione di beni comunali. Infine, lo Sportello cura la pubblicazione periodica di un elenco degli spazi, degli edifici o delle infrastrutture digitali che potranno formare oggetto di interventi di gestione o manutenzione, indicando le finalità che si intendono perseguire attraverso la collaborazione con i cittadini.

### **CAPO III - Benefici derivanti dalla conclusione di accordi di collaborazione e forme di sostegno**

## **Art. 8**

### **(Esenzioni e agevolazioni in materia di canoni e tributi locali)**

1. Esenzioni e agevolazioni in materia di canoni e tributi locali costituiscono, in linea di principio, il beneficio che i cittadini ricavano dalla conclusione di un accordo di collaborazione con il Comune per la realizzazione di interventi di gestione o manutenzione di beni comunali. Rientra nella competenza esclusiva del Comune la potestà di definire i principi e criteri direttivi su cui si debba basare la concessione di esenzioni e agevolazioni e di fissare soglie massime per le esenzioni e le agevolazioni stesse. Tali elementi, pertanto, sono esclusi dalla negoziazione tra privati e Amministrazione comunale in fase di conclusione degli accordi di collaborazione. Spetta altresì al Comune la potestà di determinare principi e criteri direttivi su cui si debba fondare la concessione di altre forme di beneficio in favore di associazioni che effettuino interventi di gestione o manutenzione di beni comunali ai sensi del presente regolamento ma per le quali non sia possibile individuare un singolo beneficiario delle esenzioni e agevolazioni di cui sopra.

2. Le attività svolte nell'ambito degli accordi di collaborazione di cui all'articolo 4 del presente regolamento si considerano dirette alla più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale, agli effetti delle esenzioni ed agevolazioni previste, in materia di imposta municipale secondaria, dall'articolo 11, comma secondo, lettera f) del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

3. Il Comune, nell'esercizio della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dispone ulteriori esenzioni e agevolazioni, in materia di entrate e tributi, a favore delle formazioni sociali che svolgono attività nell'ambito degli accordi di collaborazione di cui all'articolo 4 del presente regolamento o alle associazioni, consorzi, cooperative, fondazioni di vicinato o comprensorio di cui al presente regolamento, assimilandone il trattamento a quello delle associazioni, delle fondazioni e degli altri enti che non perseguono scopi di lucro.

## **Art. 9**

### **(Affiancamento nella progettazione)**

1. Qualora la proposta di accordo abbia ad oggetto azioni di gestione o manutenzione che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i cittadini sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, l'accordo di collaborazione può prevedere l'affiancamento dei dipendenti comunali ai cittadini nell'attività di progettazione necessaria alla valutazione conclusiva e alla realizzazione della proposta.

## **Art. 10**

### **(Risorse finanziarie a titolo di rimborso di costi sostenuti)**

1. Il Comune può concorrere, nei limiti delle risorse disponibili, alla copertura dei costi sostenuti per la realizzazione degli interventi di gestione e manutenzione di beni comunali.

2. Nel definire le forme di sostegno, l'amministrazione riconosce contributi di carattere finanziario solo e nella misura in cui le necessità cui gli stessi sono preordinati non siano affrontabili con sostegni in natura.

3. Fatto salvo quanto previsto dai successivi commi del presente articolo, non possono essere corrisposti, in via diretta o indiretta, compensi di qualsiasi natura ai cittadini che svolgono attività di cura condivisa dei beni comunali, a fronte delle attività prestate, che vengono svolte personalmente, spontaneamente e a titolo gratuito.

4. L'accordo di collaborazione individua l'ammontare massimo del contributo comunale e le modalità di erogazione. La liquidazione del contributo è subordinata alla rendicontazione delle

attività svolte e dei costi sostenuti, da redigersi secondo quanto previsto dall'art. 30 del presente regolamento. Analoga rendicontazione va predisposta anche in relazione alla quota di contributo eventualmente anticipata all'atto della sottoscrizione dell'accordo.

6. Possono essere rimborsati i costi relativi a:

- a) acquisto o noleggio di materiali strumentali, beni di consumo e dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle attività;
- b) polizze assicurative;
- c) costi relativi a servizi necessari per l'organizzazione, il coordinamento e la formazione dei cittadini.

7. I cittadini possono avvalersi delle figure professionali necessarie per la progettazione, l'organizzazione, la promozione ed il coordinamento degli interventi di gestione e manutenzione di beni comunali, nonché per assicurare specifiche attività formative o di carattere specialistico. Gli oneri conseguenti non possono concorrere in misura superiore al 50% alla determinazione dei costi rimborsabili.

#### **Art. 11 (Autofinanziamento)**

1. Il Comune agevola le iniziative dei cittadini volte a reperire fondi per le azioni di gestione o manutenzione di beni comunali a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo.

2. L'accordo di collaborazione può prevedere:

- a) la possibilità per i cittadini attivi di utilizzare, a condizioni agevolate, spazi comunali per l'organizzazione di iniziative di autofinanziamento;
- b) la possibilità di veicolare l'immagine degli eventuali finanziatori coinvolti dai cittadini;
- c) il supporto e l'avallo del Comune ad iniziative di raccolta diffusa di donazioni attraverso l'utilizzo delle piattaforme telematiche dedicate.

3. Al fine di incentivare l'autonoma raccolta di risorse da parte dei cittadini, nell'accordo di collaborazione può essere previsto un meccanismo di impegno variabile delle risorse comunali per degli interventi di gestione e manutenzione di beni comunali, crescenti al crescere delle risorse reperite dai cittadini.

#### **Art. 12 (Agevolazioni amministrative)**

1. L'accordo di collaborazione può prevedere facilitazioni di carattere procedurale in relazione agli adempimenti che i cittadini attivi devono sostenere per l'ottenimento dei permessi, comunque denominati, strumentali alle azioni di cura o di rigenerazione dei beni comuni urbani o alle iniziative di promozione e di autofinanziamento.

2. Le facilitazioni possono consistere, in particolare, nella riduzione dei tempi dell'istruttoria, nella semplificazione della documentazione necessaria o nella individuazione di modalità innovative per lo scambio di informazioni o documentazione tra i cittadini attivi e gli uffici comunali.

### **CAPO IV - Comunicazione, trasparenza e valutazione**

#### **Art. 13 (Strumenti per favorire la conoscibilità delle opportunità di collaborazione)**

1. I dirigenti definiscono e portano a conoscenza dei cittadini, per il tramite dello Sportello di cui all'articolo 7, le ipotesi di collaborazione tipiche, da individuarsi in ragione della loro presumibile

maggior frequenza, della possibilità di predefinire con precisione presupposti, condizioni ed iter istruttorio per la loro attivazione o della necessità di prevedere strumenti facilmente attivabili nelle situazioni di emergenza.

2. Il Comune cura la redazione e la divulgazione anche per via telematica di manuali d'uso per informare i cittadini circa le possibilità di collaborazione alla gestione e manutenzione di beni comunali, le procedure da seguire, le forme di sostegno disponibili.

#### **Art. 14**

##### **(Rendicontazione, misurazione e valutazione delle attività di collaborazione)**

1. La documentazione delle attività svolte e la rendicontazione delle risorse impiegate rappresentano un importante strumento di comunicazione con i cittadini. Attraverso la corretta redazione e pubblicazione di tali documenti è possibile dare visibilità, garantire trasparenza ed effettuare una valutazione dell'efficacia dei risultati prodotti dall'impegno congiunto di cittadini ed amministrazione.

2. Le modalità di svolgimento dell'attività di documentazione e di rendicontazione vengono concordate nell'accordo di collaborazione.

3. La rendicontazione delle attività realizzate si attiene ai seguenti principi generali in materia:

a) chiarezza: le informazioni contenute devono avere un livello di chiarezza, comprensibilità e accessibilità adeguato ai diversi soggetti a cui la rendicontazione è destinata;

b) comparabilità: la tipologia di informazioni contenute e le modalità della loro rappresentazione devono essere tali da consentire un agevole confronto sia temporale sia di comparazione con altre realtà con caratteristiche simili e di settore;

c) periodicità: le rendicontazioni devono essere redatte alla scadenza dell'accordo di collaborazione, parallelamente alla rendicontazione contabile in senso stretto, ferma restando la possibilità di prevedere, nell'accordo di collaborazione, rendicontazioni intermedie;

d) verificabilità: i processi di raccolta e di elaborazione dei dati devono essere documentati in modo tale da poter essere oggetto di esame, verifica e revisione. Gli elementi relativi alle singole aree di rendicontazione devono essere descritti in modo da fornire le informazioni quantitative e qualitative utili alla formulazione di un giudizio sull'operato svolto.

4. La rendicontazione deve contenere informazioni relative a:

a) obiettivi, indirizzi e priorità di intervento;

b) azioni e servizi resi;

c) risultati raggiunti;

d) risorse disponibili e utilizzate.

5. Nella redazione del documento finale i dati quantitativi devono essere esplicitati con l'aiuto di tabelle e grafici, accompagnati da spiegazioni che ne rendano chiara l'interpretazione.

6. Il Comune sollecita i cittadini ad utilizzare strumenti multimediali, fotografici e quant'altro possa corredare la rendicontazione rendendola di immediata lettura e agevolmente fruibile.

7. Il Comune si adopera per consentire un'efficace diffusione della rendicontazione, mettendo gli elaborati a disposizione di tutta la cittadinanza attraverso strumenti individuati coinvolgendo i cittadini, quali la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune, l'organizzazione di conferenze stampa, convegni, eventi dedicati e ogni altra forma di comunicazione e diffusione dei risultati.

8. Il Comune e i cittadini si impegnano ad implementare tecniche di misurazione quantitativa delle esternalità positive e negative, dirette e indirette, materiali e immateriali, nonché degli impatti economici, sociali, culturali e ambientali prodotti dalle attività di collaborazione e pongono gli esiti della misurazione quantitativa alla base di un processo di valutazione volto a confermare, modificare o estinguere particolari aspetti o tipologie delle attività di collaborazione, nonché della valutazione di risultato dei soggetti preposti alla loro attuazione per conto dell'amministrazione.

## **CAPO V - Responsabilità e vigilanza**

### **Art. 15**

#### **(Prevenzione dei rischi)**

1. Ai cittadini devono essere fornite, sulla base delle valutazioni effettuate, informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano per la gestione e manutenzione di beni comunali e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.
2. I cittadini sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, il Comune ritiene adeguati e a rispettare le prescrizioni contenute nei documenti di valutazione dei rischi.
3. Con riferimento agli interventi di gestione o manutenzione a cui partecipano operativamente più cittadini, va individuato un supervisore cui spetta la responsabilità di verificare il rispetto della previsione di cui al precedente comma 2 e delle modalità di intervento indicate nell'accordo di collaborazione.
4. L'accordo di collaborazione disciplina le eventuali coperture assicurative dei privati contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell'attività di cura dei beni comunali, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta.
5. Il Comune può favorire la copertura assicurativa dei cittadini attraverso la stipula di convenzioni-quadro con operatori del settore assicurativo che prevedano la possibilità di attivare le coperture su richiesta, a condizioni agevolate e con modalità flessibili e personalizzate.

### **Art. 16**

#### **(Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità)**

1. L'accordo di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale i compiti di gestione e manutenzione di beni comunali concordati tra l'amministrazione e i cittadini e le connesse responsabilità.
2. I cittadini che collaborano con l'amministrazione alla gestione e manutenzione di beni comunali rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività.
3. I cittadini che collaborano con l'amministrazione alla gestione e manutenzione di beni comunali assumono, ai sensi dell'art. 2051 del codice civile, la qualità di custodi dei beni stessi, tenendo sollevata e indenne l'amministrazione comunale da qualsiasi pretesa al riguardo.

### **Art. 17**

#### **(Tentativo di conciliazione)**

1. Qualora insorgano controversie tra le parti dell'accordo di collaborazione o tra queste ed eventuali terzi può essere esperito un tentativo di conciliazione avanti ad un Comitato composto da tre membri, di cui uno designato dai cittadini coinvolti, uno dall'amministrazione e uno di comune accordo oppure, in caso di controversie riguardanti terzi soggetti, da parte di questi ultimi.
2. Il Comitato di conciliazione, entro trenta giorni dall'istanza, sottopone alle parti una proposta di conciliazione, di carattere non vincolante.

## **CAPO VI - Disposizioni finali e transitorie**

### **Art. 18**



### **(Clausole interpretative)**

1. Allo scopo di agevolare la collaborazione tra amministrazione e cittadini, le disposizioni del presente regolamento devono essere interpretate e applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i cittadini di concorrere alla gestione e manutenzione di beni comunali.
2. L'applicazione delle presenti disposizioni risulta funzionale alla effettiva collaborazione con i cittadini a condizione che i soggetti chiamati ad interpretarle per conto del Comune esercitino la responsabilità del proprio ufficio con spirito di servizio verso la comunità e che tale propensione venga riscontrata in sede di valutazione.

### **Art. 19 (Sperimentazione)**

1. Le previsioni del presente regolamento sono sottoposte ad un periodo di sperimentazione della durata di un anno.
2. Durante il periodo di sperimentazione il Comune verifica, con il coinvolgimento dei cittadini, l'attuazione del presente regolamento al fine di valutare la necessità di adottare interventi correttivi.

### **Art. 20 (Disposizioni transitorie)**

1. Le esperienze di collaborazione già avviate alla data di entrata in vigore del regolamento potranno essere disciplinate dagli accordi di collaborazione, nel rispetto delle presenti disposizioni.